



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2022, proposto da Emidio De Remigis, Martina Di Iorio, Monica Di Pasquale, Alessandro Graziaplana, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ausl 4 di Teramo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della Comunicazione prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022 recante la rettifica delle soluzioni per n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, indetto dall'AUSL 4 di Teramo con Bando

pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020, per come in seguito rettificato, e in particolare nella parte in cui si rettificano le soluzioni per il quesito “Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie” e per il quesito “Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato”;

2) dell'Esito post rielaborazione pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL 4 di Teramo, nella parte di interesse;

3) degli Esiti prova dei ricorrenti per come ingiustamente rettificati dalla P.a.;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se ritenuto opportuno: a) il Verbale n. 11 del 02.02.2022 della Commissione esaminatrice a cui rinvia la Comunicazione del 24.02.2022, sebbene non conosciuto; b) il Verbale n. 12 del 21.02.2022, sebbene allo stato non conosciuto; c) ogni altro istruttorio sotteso alla rettifica delle soluzioni sui quesiti meglio indicati in ricorso, sebbene non conosciuto, d) ogni atto istruttorio relato alla rettifica dei punteggi dei ricorrenti; e) del riscontro inviato dall'ASL all'istanza di riesame inviata dalla ricorrente Di Iorio;

Per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a vedersi ripristinato il punteggio originario in riferimento alla prova d'esame sostenuta il 16 novembre 2021 – sessione pomeridiana, con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a ripristinare i punteggi originariamente attribuiti agli odierni ricorrenti, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti dei medesimi.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazioni del sottoscritto difensore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.§. Considerato:

-- che, a prescindere dai profili del fumus boni iuris, in ogni caso, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza in quanto la domanda di misura interinale appare sfornita dei requisiti della estrema gravità ed urgenza indilazionabile rispetto alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva che è richiesta dall'art. 56 c.p.a.;

-- che, essendo la procedura ancora in corso e non essendo ancora stata pubblicata nemmeno la graduatoria, vale a dire l'atto di conclusione del procedimento, non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura interinale.

2.§. A tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati deve essere invece accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e del presente decreto sui siti web della capofila AUSL 4 Teramo intimata;

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione del presente decreto, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

3.§. Considerato altresì necessario ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla correzione della prova scritta digitale sostenuta dai ricorrenti e, in particolare, dei verbali concernenti la rivalutazione della Commissione in ordine ai quesiti oggetto di contestazione.

Il Direttore Generale F.F. dell'Azienda USL di Teramo capofila per la presente procedura dovrà provvedere al predetto incumbente entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

a) respinge la domanda di tutela interinale;

- b) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e del presente decreto sui siti web dell'AUSL 4 intimata;
 - c) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione;
 - d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 11 maggio 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
- Così deciso in L'Aquila il giorno 15 aprile 2022.

**Il Consigliere delegato
Mario Gabriele Perpetuini**

IL SEGRETARIO